

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 162

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **CAPPIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1992

Nuove norme contro il maltrattamento degli animali

ONOREVOLI SENATORI. — Presentiamo oggi al Senato questo disegno già proposto nella passata legislatura alla Camera dei deputati (atto Camera n. 3219), augurandoci che in questo ramo del Parlamento possa essere presto esaminato, vista l'importanza dell'argomento. È sempre più avvertita nell'opinione pubblica l'esigenza di una protezione degli animali dalle crudeltà dell'uomo.

Le vecchie norme del codice penale e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza appaiono inadeguate. Se ne

propone con il presente testo l'abrogazione e la sostituzione con nuove norme, assai più severe nella repressione pecuniaria e penale (articoli 4 e 5), con la previsione specifica di forme di maltrattamenti «industriali» degli animali (articolo 4, comma 3).

Il complesso dell'articolato, senza bisogno di ulteriori commenti, individua con maggiore accuratezza e specificazione — rispetto alla legislazione di oggi — l'insorgere del reato di maltrattamento.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

1. L'articolo 727 del codice penale e l'articolo 70 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati.

Art. 2.

1. Nessun animale vertebrato esistente sul territorio nazionale, stabilmente o temporaneamente, allo stato selvatico o domestico o di cattività, deve essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli implicanti violazione delle leggi biologiche naturali connaturali alla relativa specie a livello psichico, fisiologico, genetico ed ambientale.

Art. 3.

1. Qualsiasi azione od omissione, realizzata con qualsiasi mezzo fisico o psichico, che causi o non impedisca il superamento istantaneo o continuativo nel tempo, della soglia della reattività di un animale al dolore, in assenza di reale e legale necessità, costituisce maltrattamento ed atto crudele verso un animale.

2. Qualora sussistano gli estremi di reale e legale necessità, si considera l'azione o l'omissione come maltrattamento ed atto crudele se non sono stati posti in essere gli accorgimenti e gli strumenti operativi necessari per eliminare la percezione del dolore da parte dell'animale.

Art. 4.

1. Chiunque uccide senza assoluta necessità o sottopone a maltrattamento o ad atti crudeli un animale è punito con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

2. Il fatto non costituisce reato qualora l'uccisione avvenga nell'ambito della legislazione vigente e di attività del settore zootecnico o tecnico-faunistico o venatorio, purchè vengano adottati gli accorgimenti e gli strumenti operativi necessari per eliminare la percezione del dolore da parte dell'animale.

3. La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi e metodi particolarmente dolorosi e crudeli oppure nel settore dell'allevamento zootecnico o della mattazione qualora non siano stati adottati gli accorgimenti e gli strumenti operativi necessari per eliminare la percezione del dolore da parte dell'animale.

Art. 5.

1. Sono proibiti spettacoli pubblici e privati, giochi pubblici e privati, fiere e manifestazioni che cagionino sevizie o maltrattamenti di animali.

2. Sono proibiti in particolare ed in modo specifico le competizioni che abbiano per oggetto e mezzo animali e che determinino o possano determinare la morte o il ferimento degli stessi come parte integrante della gara; sono altresì proibiti le corride e i giochi che abbiano animali come bersaglio.

3. Gli organizzatori ed i promotori che contravvengono al divieto del presente articolo sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

4. Coloro che partecipano come spettatori ai giochi e agli spettacoli illeciti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la sanzione amministrativa di lire 300.000.